



Milano, 14 Dicembre 2023

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO: COME VANNO TASSATI I COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO TRANSITORIO 2023

L'esenzione IRPEF prevista dalla Riforma dello Sport si applica anche a tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico erogati nel 2023. La nuova soglia è pari a 15.000 euro. Le somme saranno tassate per la parte eccedente tale limite, considerando eventuali compensi erogati prima del 1° luglio 2023 oltre la vecchia soglia di 10.000 euro

Il nuovo limite di **esenzione IRPEF** per i compensi di **lavoro sportivo dilettantistico** comprende anche le somme escluse da imposizione erogate nel periodo da gennaio a giugno 2023.

I chiarimenti arrivano dall'**Agenzia delle Entrate** nella risposta all'interpello dell'11 dicembre 2023.

La **Riforma dello Sport**, in vigore dal 1° luglio 2023, ha innalzato la **soglia** agevolata da 10.000 euro a **15.000 euro**. L'Agenzia specifica che, per il **periodo transitorio**, il **limite** è posto in via unitaria a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale.

Pertanto, nel 2023, la **soglia dei 15.000 euro** deve essere **determinata** tenendo conto degli eventuali **compensi** erogati nel **periodo gennaio-giugno 2023**, esclusi dall'imposizione fino a **10.000 euro**.

L'**Agenzia delle Entrate**, nella risposta all'**interpello n. 474**, pubblicato sul sito l'11 dicembre 2023, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla **tassazione** dei **compensi** dei lavoratori **sportivi dilettanti** erogati nel corso del 2023.

Lo scorso 1° luglio, infatti, è entrata in vigore la nuova Riforma dello Sport che, tra i vari interventi, ha previsto anche l'innalzamento della **soglia di esenzione fiscale**, passata da 10.000 euro a **15.000 euro**.

I chiarimenti dell'Agenzia riguardano appunto il 2023, il **periodo transitorio**, interessato dall'avvicendamento dei due regimi fiscali. I lavoratori in questione hanno ricevuto **compensi** che da gennaio a giugno sono stati esentati per la parte al sotto dei **10.000 euro**, mentre da luglio a dicembre al di sotto dei **15.000 euro**.

Secondo la **vecchia disciplina**, infatti, ai sensi dell'**articolo 69, comma 2**, del TUIR, i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito nel limite di **10.000 euro** nel periodo d'imposta.

L'**articolo 36, comma 6**, del **D. Lgs. n. 36/2021** ha aumentato tale soglia portandola a **15.000 euro**. La riforma, inoltre, ha stabilito che l'attività di lavoro sportivo può costituire un rapporto di **lavoro subordinato od autonomo**, anche nella forma della collaborazione.

A decorrere dal 1° luglio 2023, pertanto, i **compensi** percepiti dai **lavoratori sportivi** non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente od assimilato oppure di lavoro autonomo.

Dopo la panoramica sulla nuova disciplina introdotta dalla **Riforma dello Sport**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come nel calcolo della **soglia di 15.000 euro** vadano inclusi anche i **compensi** dei lavoratori sportivi relativi al **periodo da gennaio a giugno 2023**.

I compensi erogati da luglio, infatti, devono essere tassati per la parte eccedente tale limite che, per il 2023, va determinata tenendo conto degli **eventuali compensi** erogati fino a giugno ed **esclusi dalla tassazione fino a 10.000 euro**.

Nel **caso in esame**, ad esempio, nel primo semestre 2023 sono stati erogati compensi per 20.000 euro, mentre nel secondo per altri 15.000 euro.



In relazione alla prima somma è stata applicata la **ritenuta** a titolo d'**imposta** sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro.

Di conseguenza, i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 saranno assoggettati a **tassazione** per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di **15.000 euro**, come indicato al comma 1-bis dell'articolo 51 della riforma, "*Norme transitorie*".

Il **limite**, dunque, è posto in **via unitaria**, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale, a seconda della frazione di periodo interessata.

Per la quota che supera il limite nella nuova disciplina, le imposte sui redditi (IRPEF) si applicano in via ordinaria, mentre per la **vecchia disciplina** la quota eccedente è tassata, per i primi **20.658,28 euro** eccedenti, con un'**aliquota del 23%**, e la parte ulteriormente eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.

LAVORATORI SPORTIVI: LE ISTRUZIONI INPS SULLA TUTELA DELLA MALATTIA

Arrivano i chiarimenti INPS sulla tutela previdenziale della malattia dei lavoratori sportivi dopo la riforma. A questi si applicano le disposizioni previste per le generalità dei lavoratori subordinati e per la Gestione separata. Esclusi i co.co.co e gli autonomi nel professionismo

Anche i **lavoratori sportivi** sono tenuti a richiedere e presentare il **certificato medico** per ricevere l'indennità di **malattia**.

Si applicano infatti le **disposizioni** previste per la generalità dei **lavoratori subordinati** e per gli iscritti alla **Gestione separata**. L'importo della **contribuzione** è pari al **2,22%**.

Lo chiarisce l'**INPS** nel messaggio del 24 novembre.

Restano **esclusi** gli **autonomi** ed i **lavoratori coordinati e continuativi nel professionismo**, non tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'assicurazione.

Dopo la **Riforma dello Sport** prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modificazioni, l'**INPS** ha fornito le prime **indicazioni** sulla nuova disciplina del **lavoro sportivo** con la Circolare n. 88 del 31.10.2023.

Con il **messaggio n. 4182**, pubblicato il 24 novembre 2023, l'Istituto fornisce tutte le **istruzioni** in merito alla **tutela** previdenziale della **malattia** per questa categoria di lavoratori.

Secondo quanto stabilito dalla riforma, a partire dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore) sono state ampliate le **tutele previdenziali** previste per i **lavoratori sportivi** sia nell'ambito del **professionismo**, sia in quello del **dilettantismo**. Un settore quest'ultimo finora privo di una specifica regolamentazione previdenziale ed assistenziale.

Per quanto riguarda le **assicurazioni "minori"**, come appunto la **malattia**, si fa **distinzione** tra i lavoratori:

- subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP);
- iscritti alla Gestione separata e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nel settore dilettantistico;
- autonomi o co.co.co. che operano nel settore professionistico.

Per la **tutela della malattia**, dunque, ai **lavoratori sportivi** iscritti al **FPSP** si applica la stessa tutela prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'**Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)**.

In questo caso, per tutti i **lavoratori sportivi subordinati**, indipendentemente dal settore di inquadramento e dalla qualifica rivestita, i **contributi** dovuti per il **finanziamento** dell'indennità di malattia sono pari al **2,22%**.

"È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai



lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.”

La **tutela** è riconosciuta anche ai **giovani** atleti assunti con contratto di **apprendistato**.

Anche i **lavoratori sportivi** del settore **dilettantistico**, tenuti all'iscrizione presso la **Gestione separata**, hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale.

Pertanto, a loro si applicano le disposizioni in materia di **tutela previdenziale** della malattia previste per gli iscritti a tale gestione.

Infine, l'INPS ricorda che ai **lavoratori sportivi autonomi** o **co.co.co** che operano nel settore del **professionismo** continua ad applicarsi la vecchia disciplina, secondo la quale non c'è alcun **obbligo di finanziamento** dell'assicurazione di malattia. Di conseguenza, **non ricevono** la relativa **tutela** previdenziale.

Questa categoria di lavoratori è tenuta solamente all'**obbligo assicurativo IVS** presso il FPSP.

Per i **lavoratori sportivi** che hanno diritto alla tutela previdenziale della **malattia**, dunque, si applicano le **disposizioni** previste:

- per la generalità dei lavoratori privati subordinati;
- iscritti alla Gestione separata.

Il lavoratore, pertanto, in caso di malattia, è tenuto a richiedere il **certificato telematico** al proprio **medico curante** per poter ricevere l'indennità.

Questo dovrà verificare con cura la **correttezza dei dati** riportati nel certificato, sia quelli anagrafici sia quelli relativi al domicilio per la reperibilità.

Come di consueto, il certificato viene poi inviato all'INPS, che lo mette a disposizione del cittadino tramite l'apposito **servizio** “*Consultazione dei certificati di malattia telematici*” presente sul sito istituzionale. Al **datore di lavoro**, invece, viene trasmesso l'**attestato di malattia** (privo dei dati di diagnosi).

Un'eventuale variazione dell'**indirizzo di reperibilità** durante il periodo di prognosi deve essere comunicata dal lavoratore con la massima tempestività, tramite l'apposito servizio “*Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo*”.

Il lavoratore è tenuto ad essere **reperibile nelle fasce orarie** previste dalla legge per l'eventuale **controllo** domiciliare del **medico legale**, disposto su richiesta del datore di lavoro o dall'INPS.

Il flusso del processo gestionale non si differenzia da quello previsto per la generalità dei lavoratori. L'**indennità economica**, quindi, sarà riconosciuta secondo le **disposizioni** previste per le altre categorie di lavoratori.

Per i dettagli sulla compilazione del **flusso UNIEMENS** si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 4182/2023.

LAVORATORI OCCASIONALI: CHI DEVE FARE I CORSI PER LA SICUREZZA

L'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 prevede chiaramente che le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute devono essere integralmente applicate nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio. Rimangono invece esclusi dalla disciplina:

- i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- l'insegnamento privato supplementare;
- l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili.

Tra le attività escluse si possono far rientrare anche i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazione di **manifestazioni sportive**, sociali, culturali o caritatevoli, la collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per lo svolgimento



di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità od eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Difficilmente si potrebbe sostenere l'esclusione dal campo di applicazione della normativa prevenzionale delle prestazioni di lavoro occasionale, per esempio per le pulizie, anche se l'importo annuo della retribuzione risulta limitato.

Diversamente, qualora un soggetto potesse essere fatto rientrare tra i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi a norma dell'articolo 2222 del Codice civile, diverrebbe applicabile l'articolo 21 del D. Lgs 81/2008, che rende non più obbligatoria ma facoltativa la partecipazione ai corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

PRESTAZIONI SPORTIVE: RETTIFICHE PREVIO ANNULLAMENTO

Con il DPCM 27 ottobre 2023 procede la messa a punto delle comunicazioni delle prestazioni sportive. Vengono, infatti, definite le tempistiche per le comunicazioni da effettuarsi, alternativamente, attraverso il Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS), ovvero mediante Unilav-Sport, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. Il decreto disciplina, altresì, il periodo dal 1° luglio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, confermando la validità delle comunicazioni già effettuate tramite RAS.

Il decreto stabilisce, inoltre, che i dati dell'Unilav-Sport e delle comunicazioni effettuate attraverso il Registro vengano resi disponibili al ministero del Lavoro, all'Inps, all'Inail, alle Regioni e Province autonome, al medesimo RAS (se la comunicazione è effettuata tramite Unilav-Sport), ad Anpal per l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all'Inl e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno. Anche la conclusione anticipata, rispetto al termine inizialmente previsto, del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico dovrà essere oggetto di comunicazione Unilav-Sport entro il trentesimo giorno del mese successivo alla fine del rapporto.

Non meno importanti le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al decreto. In particolare, requisito fondamentale per la trasmissione dell'Unilav-Sport per l'avvio della prestazione è che il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. Peraltro, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare il rispetto di tale condizione soggettiva al momento dell'invio di una nuova comunicazione. Altro aspetto pratico attiene l'impossibilità di rettificare le comunicazioni di inizio e fine delle prestazioni. Per eventuali correzioni/modifiche sarà necessario, innanzi tutto, procedere con una comunicazione di annullamento, la quale deve avvenire entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione da annullare. A questo punto si dovrà effettuare una nuova comunicazione che, di fatto, andrà ad aggiornare quella precedente. La comunicazione di annullamento non può essere rettificata, né annullata.

Infine, viene chiarito che tra i soggetti abilitati all'invio dell'Unilav-Sport rientrano anche i professionisti di cui all'articolo 1 della Legge 12/79, ovvero i consulenti del lavoro e gli iscritti agli albi degli avvocati, nonché dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che ne abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti. I referenti aziendali ed i soggetti abilitati, per poter inviare le comunicazioni, devono registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l'impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro e nel portale del registro.

RIFORMA LAVORO SPORTIVO: DISPONIBILI I LINK CON LE ULTIME FAQ PUBBLICATE

In materia di lavoro sportivo, indichiamo di seguito due interessanti link cui accedere per leggere le risposte alle FAQ pubblicate di recente sia sul sito del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**: **Riforma Lavoro Sportivo**, sia sul sito delle **Federazione Italiana Pallacanestro**: **<https://sportellofiscalelegale.fip.it/sportello-fiscale-fip/>**



IVA NEL TERZO SETTORE: I COMMERCIALISTI ANALIZZANO LE NOVITÀ

Il CNDCEC e la FNC, nel comunicato stampa del 13 novembre 2023, hanno annunciato la pubblicazione di un documento di ricerca in tema di novità IVA nel Terzo settore.

Con il comunicato stampa del 13 novembre 2023, il **Consiglio nazionale dei commercialisti** e la **Fondazione Nazionale Ricerca** annunciano la pubblicazione del documento “Novità IVA nel Terzo settore”, con il quale viene approfondito il tema dell'applicazione dell'IVA da parte degli **enti non commerciali** di tipo associativo.

L'attuale disciplina è oggetto di una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione Europea già nel 2008 per il non corretto recepimento, da parte dell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'art. 132 Dir. 2006/112/CE e delle condizioni di cui all'art. 134 della medesima direttiva.

Nello specifico, la Commissione contesta l'esclusione dal campo di applicazione IVA di una serie di operazioni, quali le **prestazioni di servizi** e le **cessioni di beni** effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di **corrispettivi** specifici (art. 4 c. 4 e 7 DPR 633/72).

Il D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021 ha novellato la disciplina IVA, allineando le disposizioni nazionali con la normativa unionale. Il nuovo regime IVA avrà effetto dal 1° luglio 2024, rendendo le operazioni prima escluse, in buona parte, esenti IVA e, in altra parte, imponibili.

Per tale motivo, il CNDCEC e la FNC Ricerca hanno inteso fornire un'analisi della disciplina che interesserà migliaia di associazioni che operano nel mondo sociale e nel settore sportivo. Il documento testimonia l'interesse della professione a seguire con attenzione il contesto **no profit** in cui operano molti iscritti all'albo, vero motore per il corretto funzionamento del sistema.

Nel dettaglio, nel documento di ricerca si tratta:

- la disciplina IVA attualmente vigente per gli enti non commerciali;
- la procedura di infrazione unionale;
- il regime IVA applicabile dal 1° luglio 2024.

FATTURE EMESSE IN RITARDO: CASISTICA E SANZIONI

L'indugio nell'emissione di una fattura comporta l'applicazione di una diversa sanzione a seconda che il ritardo incida o meno sulla liquidazione periodica dell'IVA

Una fattura dovrebbe essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, in base alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 21 del DPR 633/1972, che richiama l'articolo 6 per la corretta definizione del giorno di effettuazione dell'operazione.

Ciò vale sia in caso di fattura in formato elettronico sia in formato cartaceo, per quelle situazioni residuali in cui è ancora possibile l'emissione tradizionale.

Una fattura può essere emessa in ritardo per molteplici motivazioni, talvolta per errore, ma non è raro che ciò sia dovuto a delle abitudini sbagliate poste in essere dagli operatori.

Ad esempio, **negli acquisti effettuati tramite internet, ancora oggi non è raro trovare un soggetto passivo IVA che emette il documento certificante il corrispettivo al termine del periodo obbligatoriamente previsto dalla Legge per il diritto di reso**, per evitare di emettere prima la fattura e poi la nota di credito; ma un tale comportamento può portare all'applicazione di sanzioni anche non indifferenti.

Nel momento in cui una fattura viene emessa oltre i termini prescritti dalla Legge, il soggetto passivo commette una violazione.

Tale violazione, però, non è univoca, in quanto, **a seconda che il ritardo nell'emissione del documento incida o meno sulla corretta liquidazione dell'imposta**, essa può assumere una **natura formale o sostanziale**, per le quali sono previste delle differenziate sanzioni.



Per maggiore chiarezza, il soggetto passivo IVA compie:

- **una violazione formale, quando la fattura emessa in ritardo confluisce nella medesima liquidazione IVA nella quale sarebbe confluita se fosse stata emessa correttamente;**
- **una violazione sostanziale se, per effetto del ritardo nell'emissione del documento, la fattura confluisce in una delle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) successive a quella in cui sarebbe dovuta confluire.**

Entrambe le violazioni sono regolate dall'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 471/1997, il quale prevede che *“chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto [...] è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il cento-ottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio”*, e che *“alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta”*; invece *“la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”*.

Quando il ritardo nell'emissione del documento contabile incide sulla corretta liquidazione dell'imposta, la violazione è più grave, e per questo, in questo caso, il medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 471/1997 al comma 4 prescrive che *“la sanzione non può essere inferiore a euro 500”*; importo posteriormente definibile a un terzo in sede di contestazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997, o anticipatamente definibile con ravvedimento.

Va segnalato che, nel caso in cui il ritardo dell'emissione del documento contabile avvenga al termine dell'anno fiscale, ciò potrebbe portare anche alla contestazione dell'infedeltà dichiarativa della dichiarazione annuale IVA.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 528/2019, la sanzione prevista per le violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione dell'imposta si applica *“per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso”*.

Si propone uno specchio riepilogativo per maggiore chiarezza.

Tipo violazione	Violazione che non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta.	Violazione che incide sulla corretta liquidazione dell'imposta.
Fattispecie	Fattura emessa oltre 12 giorni dopo l'effettuazione dell'operazione, ma che, nonostante ciò, confluisce nella medesima liquidazione IVA nella quale sarebbe confluita se fosse stata emessa correttamente.	Fattura emessa oltre 12 giorni dopo l'effettuazione dell'operazione e che, in conseguenza di ciò, confluisce in una delle liquidazioni IVA (mensili o trimestrali) successive a quella in cui sarebbe dovuta confluire se fosse stata emessa correttamente.
Sanzione	Da 250 euro a 2.000 euro per singola violazione.	Dal 90% al 180% dell'imposta non correttamente documentata, con un minimo di euro 500 .



FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI DAL 2024

La fattura elettronica si avvia verso una nuova fase: dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti e verrà meno l'esonero previsto per le partite IVA fino a 25.000 euro di ricavi o compensi (comprese le ASD). Stop alla deroga per i forfettari.

Per la **fattura elettronica** si avvicina lo **stop al periodo degli esoneri**: dal **1° gennaio 2024** l'obbligo riguarderà **tutte le partite IVA**.

Arriverà a scadenza il 31 dicembre 2023 l'ultima delle esenzioni previste in materia di fatturazione elettronica, ed anche le **imprese minori** dovranno adeguarsi al **Fisco digitale**.

Si tratta delle partite IVA che nel 2021 hanno registrato un valore di **ricavi e compensi di importo inferiore ai 25.000 euro**. L'esonero terminerà il 31 dicembre 2023 ed è, quindi, necessario muoversi per tempo per **adeguarsi alla novità**.

I tempi per l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica sono dettati dall'art. 18 del D.L. n. 36 del 2022, uno dei provvedimenti adottati ai fini dell'attuazione del PNRR che, in materia di Fisco, ha previsto per l'appunto l'avvio di nuove regole in materia di adempimenti digitali.

A partire dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica è stata stesa obbligatoriamente ai titolari di partita IVA titolari di ricavi o compensi superiori a 25.000 euro nel corso del 2021.

Nella platea dei soggetti obbligati, quindi, sono entrati anche i titolari di partita IVA precedentemente esonerati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 127/2015, ossia i titolari di partita IVA in regime di vantaggio, in regime forfettario ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.

In caso di **ricavi o compensi inferiori alla soglia dei 25.000 euro** l'obbligo è stato previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, al momento, non si parla di ulteriori deroghe all'orizzonte.

Si va, quindi, verso l'**estensione generalizzata della fattura elettronica**, obbligo introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 con il fine di contrastare l'evasione fiscale.

La data del 31 dicembre 2023 segnerà, quindi, il **termine delle deroghe** all'obbligo di fatturazione elettronica che, così come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applicherà in maniera generalizzata.

In vista della nuova scadenza bisognerà, quindi, **dotarsi degli strumenti idonei** all'emissione ed alla ricezione delle fatture in modalità elettronica.

Per le partite IVA minori alle prese con i costi per l'adeguamento tecnologico arrivano in soccorso i **servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate** che consentono di predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.

Tre gli strumenti disponibili per compilare e trasmettere le e-fatture:

- una **procedura web** sul portale *Fatture e Corrispettivi* che, oltre a predisporre, consente anche di trasmettere le fatture elettroniche;
- un **software per PC fisso** che consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;
- un'**App denominata "Fatturae"** che consente anche di trasmettere le fatture elettroniche.

All'interno del portale *Fatture e Corrispettivi* è, inoltre, possibile accedere agli ulteriori servizi predisposti, tra cui quello di conservazione e consultazione delle fatture, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.



DAL 2024 INTERESSI LEGALI DIMEZZATI DAL 5% AL 2,5%

Disposta dal Mef la correzione periodica dovuta all'inflazione

Dimezzamento, dal 5% al 2,5%, del tasso legale degli interessi dal 1° gennaio 2024: è questa la periodica correzione che, come accade pressoché ad ogni fine anno, è stata disposta anche in quest'ultimo scorcio del 2023 dal Ministro dell'Economia (decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 dell'11 dicembre 2023).

Il tasso legale degli interessi, infatti, deve essere costantemente mantenuto in correlazione all'andamento del tasso di inflazione e del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata inferiore ai 12 mesi (articolo 1284 del Codice civile).

Si ricorda che il tasso legale attualmente vigente è fissato al 5% ed è in vigore dal 1° gennaio 2023. Nel 2022 era stabilito nell'1,25%, nel 2021 allo 0,01%, nel 2020 allo 0,05%.

L'impatto della diminuzione del tasso legale vale, innanzi tutto, per i crediti liquidi ed esigibili (articolo 1282 del Codice civile), cioè, determinati nel loro ammontare ed il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive: infatti, questi crediti producono interessi, di diritto, appunto nella misura legale.

Il saggio legale si applica anche agli interessi "compensativi", vale a dire quelli che spettano al venditore (articolo 1499 del Codice civile) sul prezzo pattuito, anche se non ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto e consegnato al compratore produca frutti od altri proventi.

Producono interessi in misura legale anche i crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità, senza che i contraenti ne abbiano stabilita la misura: lo afferma l'articolo 1282, comma 2, del Codice civile.

Anche gli interessi "moratori" (per pagamenti diversi da quelli da effettuare nell'ambito di transazioni commerciali, che sono stabiliti dal D. Lgs. 231/2002) sono dovuti, dal giorno della mora, nella misura legale, pur se non erano dovuti precedentemente e pur se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Se tuttavia, prima della mora, erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa superiore misura (articolo 1224 del Codice civile).

Il cambiamento della misura degli interessi legali avrà un impatto anche sul calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, che è appunto basato su tale parametro: puntualmente, tra qualche giorno un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate andrà ad aggiornare i coefficienti per questo calcolo, contenuti nel "prospetto" allegato al DPR 131/1986, il Testo unico dell'imposta di registro.

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IL TAR DEL LAZIO SOSPENDE LA SCADENZA DELL'11 DICEMBRE 2023

Attenzione, è sospeso il termine dell'11 dicembre 2023, data ultima (da decreto Mimit del 29.09.2023) per comunicare i dati del Titolare effettivo. Rinvio al 2024

Attenzione, è **sospeso il termine dell'11 dicembre 2023, data ultima** (da decreto Mimit del 29.09.2023) **per comunicare i dati del Titolare effettivo.**

Nel dettaglio, con **Ordinanza n 8083 del 7 dicembre 2023:**

- ***il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:***
 - ***a) sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;***



o *b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024*

In altre parole, il provvedimento fa slittare al 2024 la scadenza per la comunicazione dei dati del Titolare effettivo, con l'ordinanza che risponde al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari.

Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF

Nel dettaglio, le FAQ sono rivolte a **fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del Titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro delle Imprese.**

Di particolare rilevanza si evidenziano le FAQ che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:

- le pubbliche amministrazioni;
- le procedure esecutive o concorsuali;
- gli enti ecclesiastici;
- le società soggette a catene di controllo;
- le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

Accedi da qui alle FAQ del MEF

Ricordiamo che la piena operatività del suddetto Registro è avvenuta con la pubblicazione in G.U. n 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023, data dalla quale **decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati.**

Titolare effettivo: la comunicazione dati

Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema.

Attenzione al fatto che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1.032 euro accertata e contestata dalla Camera di Commercio competente.

Inoltre, è necessario sottolineare che cadendo il termine per adempiere in un giorno festivo ossia l'8 dicembre 2023, ai sensi dell'art 3 comma 2 del DPR n 558/99 si poteva provvedere entro il giorno 11 dicembre 2023.

Attenzione al fatto che, ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022, **le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023,** provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri.

I trust ed istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Si ricorda anche che, come da nostra precedente specifica e-mail in materia, il **Consiglio del Notariato ha pubblicato lo studio n. 1/2023** con approfondimenti sulla normativa europea e nazionale utile ai soggetti interessati da questo adempimento.

Per tutti gli approfondimenti, rimandiamo comunque alle nostre precedenti Newsletters ed e-mails.

IL FUTURO DEL FITNESS

L'edizione 2023 del Global Wellness Economy Monitor, lo studio annuale con il quale il Global Wellness Institute tasta il polso al mercato mondiale del benessere, fornisce dati positivi sul mercato mondiale del benessere prevedendo un'ulteriore crescita nell'immediato futuro.

Come la maggior parte dei settori, l'**economia globale del wellness** negli ultimi anni ha subito importanti cambiamenti e sconvolgimenti a causa della pandemia. Fino al 2020, anno della pandemia di Covid-19, per molti anni era cresciuta con una forza e ad una velocità superiori rispetto a quelle dell'economia complessiva. Nel **2019** il suo giro d'affari complessivo era pari a **4,9**



trilioni di dollari e nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, aveva registrato un calo del 9,5%, scendendo a **4,5 trilioni di dollari**.

La buona notizia è che l'economia mondiale del benessere si è ripresa rapidamente dallo shock economico del 2020: la maggior parte degli undici settori di cui è composta si sono ripresi e ora superano i livelli pre-pandemici. Alla fine del **2022** il suo valore ha raggiunto i **5,6 trilioni di dollari**, quasi il **14% in più** rispetto al valore del 2019. Nel 2021, nella sua fase iniziale di ripresa dalla pandemia, ha fatto registrare una crescita vigorosa del **16,5%**, che si è poi ridotta gradualmente (+ 8,1% nel 2022).

Questi dati, decisamente incoraggianti, emergono dall'edizione 2023 del **Global Wellness Economy Monitor**, il rapporto dello studio con il quale ogni anno il **Global Wellness Institute** tasta il polso al mercato mondiale del benessere, che rivela, inoltre, che il settore dell'**attività fisica** tra il 2020 ed il 2022 è cresciuto del **14,3%**, e oggi il suo valore è dell'**11% superiore** a quello del **2019**.

Il **fitness**, il **segmento più penalizzato dalla crisi pandemica**, non è ancora tornato ai livelli pre-pandemia a causa di diversi fattori, tra i quali il fatto che il numero totale di frequentatori di club non sia ancora tornato ai livelli del 2019 e che un certo numero di strutture abbia cessato l'attività. Il movimento consapevole ha fatto grandi passi avanti in termini di **popolarità** durante la pandemia e ha continuato a crescere a ritmo sostenuto, anche come forma di esercizio fisico antistress finalizzato al **benessere mentale**. Anche la **spesa** dei consumatori per lo **sport** e le **attività ricreative** è cresciuta rapidamente, ed i settori di supporto (**tecnologia per il fitness**, abbigliamento/calzature ed **attrezzature**) sono in forte crescita e superano i livelli pre-pandemici.

Il **Global Wellness Institute** prevede che nei prossimi anni l'economia mondiale del benessere continuerà a crescere e che la spesa dei consumatori si amplierà ulteriormente, grazie anche alla spinta di fattori quali l'**invecchiamento della popolazione**, l'aumento delle **malattie croniche**, i **costi insostenibili** dell'**assistenza sanitaria**, il diffuso **malessere mentale** e la maggiore consapevolezza circa l'importanza ed il valore di **stili di vita sani** orientati al benessere.

DOMANDE E RISPOSTE

“Spesso gli allenatori operanti in sport dilettantistici utilizzano il proprio veicolo per recarsi nel luogo ove si svolgono le gare. Il rimborso, oltre al compenso propriamente detto, di un indennizzo chilometrico in base alle tabelle Aci, per lo spostamento da casa al luogo di svolgimento della gara, utilizzando il proprio veicolo, è escluso da tassazione oppure deve comprendersi nei compensi comunque tassabili, fatte salve le franchigie?”

Come specificato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.38/E/2014, le indennità chilometriche corrisposte a sportivi dilettantistici, e quindi anche agli allenatori, vengono considerate alla stregua dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Conseguentemente, esse non concorrono a formare il reddito, a norma dell'articolo 69, comma 2, del Tuir, DPR 917/1986. È necessario, però, che ricorrano due presupposti: le spese devono essere sostenute per spostamenti al di fuori del territorio comunale e devono essere opportunamente documentate. Come tali, non possono essere forfettarie, ma devono essere quantificate in base al tipo di veicolo ed alla distanza percorsa, avendo a riferimento le tabelle Aci.



“Una ASD organizzerà, in occasione delle festività natalizie, una cena sociale. La quota di partecipazione sarà così ripartita: 90% a carico dei soci, 10% a carico della ASD. Tale impostazione è lecita o potrebbe essere considerata distribuzione indiretta di utili? Come deve comportarsi, dal punto di vista documentale, l’associazione che vuole, comunque, partecipare alla spesa della cena?”

Considerato che i soci sosterranno direttamente il costo del 90% della cena sociale di Natale, assume rilievo il costo che sostiene la ASD per l’importo rimanente. Premesso che deve esistere una previsione statutaria al riguardo, va considerato che le cene sociali sono state classificate come attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e, in quanto tali, decommercializzate. Per tale motivo, si deve ritenere che anche il costo sostenuto dalla ASD sia fiscalmente irrilevante, alla stregua di un eventuale provento ricevuto per compensi specifici corrisposti dai soci a fronte di un costo totalmente sostenuto dalla ASD. Si tratta, infatti, di una spesa sostenuta per un’attività decommercializzata. Va, inoltre, evidenziato che, in base al primo comma dell’articolo 148 del DPR 917/1986 (Tuir), «non è commerciale l’attività svolta da associazioni, consorzi ed altri enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività».

Venendo al primo quesito, tenendo presente quanto indicato nella Circolare 124/1998 e nelle Risoluzioni 9/E/2007 e 38/E/2010, e non ricorrendo le previsioni dell’articolo 148, comma 8, del Tuir, e dell’articolo 4, comma 7, del DPR 633/1972, si deve fare riferimento all’articolo 10, comma 6, del D. Lgs. 460/1977, che si qualifica come norma antielusiva di tipo sostanziale. Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi richiamate, si ritiene che la spesa sostenuta per il 10% per la cena di Natale organizzata con i soci non rappresenti distribuzione indiretta di utili. Infine, sul piano documentale, si ritiene che la ASD debba chiedere una fattura per la spesa complessivamente sostenuta, facendo indicare, nella descrizione della stessa, l’importo sostenuto per ciascun singolo socio per la cena di Natale, da qualificare come importo di modico valore.

“Dal 2016, una ASD non riconosciuta è iscritta all’Agenzia delle Entrate con relativo codice fiscale ed è strutturata con presidente, segretario, consiglieri, tesoriere e soci. Ad ogni fine anno, inoltre, sono stati redatti i bilanci, che riportavano sempre un saldo positivo tra entrate ed uscite. Nel 2020 è stato rinnovato l’organigramma, come da regolamento. Adesso si vuole dismettere l’attività. È vero che, per questo tipo di associazione, il saldo del bilancio di ogni anno di attività deve risultare pari a zero? Ci sono oneri da pagare all’Agenzia delle Entrate per dichiarare cessata l’associazione? Un eventuale saldo di bilancio positivo deve essere devoluto ad altre associazioni similari?”

Quanto al primo quesito, considerato che il bilancio rappresenta gli aspetti economici e patrimoniali dell’associazione con riferimento ad un determinato anno di attività, questo si concluderà mettendo in evidenza il risultato economico dell’anno, che potrà presentare un saldo positivo (avanzo) o negativo (disavanzo), in funzione dei ricavi o delle entrate, e dei costi o delle uscite, che sono stati rilevati nell’anno.

Ne segue che non è vero che il saldo del bilancio di ogni anno di attività deve risultare pari a zero. Relativamente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello scioglimento dell’associazione, non sono previste specifiche o particolari forme di tassazione.

Infine, relativamente all’obbligo di devoluzione del patrimonio, il Codice civile e l’articolo 148 del Tuir (DPR 917/1986) impongono, in caso di scioglimento, la non disponibilità del patrimonio residuo di liquidazione. In particolare, per gli enti di tipo associativo, l’articolo 148, comma 9, lettera b, del Tuir prevede, in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad



altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/1996 (Finanziaria 1997).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

